

## **Abuso del diritto e norme agevolative. La lettura restrittiva dell'Amministrazione Finanziaria del regime degli "impatriati" previsto dal D.Lgs. n. 147/2015, per le attività di family office**

*(Maurizio Di Salvo – Piergiorgio Brugnara)*

Nella risposta 407 del 16 giugno 2021, l'Agenzia delle Entrate si pronuncia sull'ammissibilità del regime di favore, previsto dall'art. 16 Dlgs 14 settembre 2015 n. 147 per i cc.dd. lavoratori impatriati, per un soggetto estero che, in quanto futuro amministratore, percepirebbe compensi da redditi assimilato a quelli da lavoro dipendente, corrisposti da parte di una *newco* da lui stesso costituita in Italia, della quale diverrebbe socio unico.

Il caso sottoposto all'attenzione dell'Amministrazione Finanziaria, in dettaglio, è il seguente.

L'istante, di nazionalità svizzera e turca e residente all'estero da circa sette anni, in seguito ad un mutamento dei propri assetti familiari, intende stabilirsi in Italia al fine di continuare la propria attività di "family officer" costituendo a tal fine una S.r.l. unipersonale.

Attraverso la costituzione di una società di capitali, il contribuente ritiene di soddisfare diverse esigenze di tipo personale e commerciale, quali:

- *"la limitazione della responsabilità patrimoniale per le obbligazioni di legge e di contratto derivanti dallo svolgimento dell'attività di consulenza da parte della NEWCO S.r.l. unipersonale";*
- *"la possibilità di ripresentarsi sul mercato come realtà imprenditoriale maggiormente stabile e strutturata, sia nell'ottica di aumento del portafoglio clienti sia in termini di fidelizzazione della clientela pregressa, eliminando intermediazioni nell'assunzione e/o gestione e/o fatturazione degli incarichi, ed aumentando la competitività di NEWCO S.r.l. unipersonale mediante la richiesta di corrispettivi diretti e meno onerosi";*
- *"una maggiore espansività del business, sia in termini di capitale investito e/o suddivisione del rischio d'impresa (mediante il possibile ampliamento della compagine sociale), sia in termini operativi, attraverso l'assunzione, da parte di NEWCO S.r.l. unipersonale, di collaboratori e/o dipendenti (fra i quali potrebbe rientrare la stessa consorte dell'Istante), con piena ottimizzazione fiscale e gestionale dei costi connessi al personale".*

Oltre ad esserne unico socio, il contribuente assumerebbe la qualifica di amministratore unico della neocostituita società e conseguentemente percepirebbe un compenso variabile, il quale costituirebbe il suo unico reddito.

Tale compenso verrebbe determinato in base ai risultati societari, specificatamente nella misura dell'85 % degli utili eventualmente generati.

Ricorrendo quindi tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi, l'istante intenderebbe assoggettare i compensi ricevuti dalla NEWCO S.r.l., quali redditi assimilati al lavoro dipendente, al regime speciale previsto per i lavoratori impatriati ex art. 16 D.Lgs. n. 147/2015.

Declinata in tal modo la fattispecie, l'Agenzia delle Entrate non ritiene applicabile il regime agevolativo al caso di specie, ritenendo l'operazione censurabile sotto il profilo dell'abuso del diritto ai sensi dell'art. 10 *bis* della L. n. 212/2000.

Nella risposta, l'Amministrazione Finanziaria sottolinea che tale regime viene escluso per i redditi derivanti dalla partecipazione in società commerciali e per i redditi di capitali.

La risposta continua poi elencando una serie di ragioni per le quali escludere la fruibilità del regime per l'Istante:

- a) l'entità del compenso è aleatoria e dipendente dai risultati economici della società di cui l'amministratore è contemporaneamente unico socio;
- b) il compenso è determinato in assenza di un vincolo di subordinazione dell'amministratore;

Inoltre, a parere dell'Agenzia, il progetto prospettato gli risulta essere privo di sostanza economica ed organizzato al mero fine di ottenere il vantaggio fiscale previsto dal regime dei lavoratori impatriati; in quanto l'Istante, assoggettando alle aliquote progressive IRPEF solamente il 30% del compenso da amministratore percepito da NEWCO S.r.l. al posto di applicare all'intero ammontare dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione in NEWCO S.r.l. la ritenuta a titolo d'imposta del 26%, "*tradisce la ratio sottesa alla norma*".

Prima di addentrarsi nel tema principale sottoposto all'Amministrazione, giova evidenziare come, a parere di chi scrive, la vicenda sottesa nell'istanza espone il rischio di eccessiva dilatazione dell'uso dell'interpello anti-abuso". In questo caso l'Istante, infatti, che pure avrebbe potuto privilegiare l'adozione dell'interpello ordinario ex art 11 comma primo lettera a) Legge 212/2000, ha condotto l'Amministrazione Finanziaria a pronunciarsi sull'interpretazione dell'art. 16 con le chiavi di lettura proprie della normativa antiabuso, le quali potrebbero pregiudicare la ratio di *favor* di tali regimi.

La discrezionalità del legislatore nel valutare quali soggetti far rientrare all'interno di un determinato regime agevolativo, infatti, non dovrebbe esser sindacata con i canoni dell'abuso, quando alla fattispecie normativa astratta manchino riferimenti ai canoni di cui all'art. 10bis Legge 212/2000<sup>1</sup>.

Quanto a merito, l'interpretazione offerta dall'Agenzia risulta particolarmente restrittiva e, a parere di chi scrive, si presta ad essere criticata sotto diversi punti di vista.

Per prima cosa, la variabilità del compenso ed il collegamento di esso ai risultati economici della società erogatrice dello stesso non pare argomento idoneo ad escludere la fruibilità dell'agevolazione. Si pensi ad esempio alla situazione tipica delle cariche dirigenziali (pacificamente rientranti nel regime impatriati), nelle quali il compenso viene parametrato ai risultati raggiunti nel periodo o a determinati obiettivi aziendali. Ciò che sembrerebbe scardinarsi qui, è il principio di onnicomprensività della retribuzione del lavoratore assimilato al dipendente che, nel caso di specie verrebbe modulato ai meri fini antielusivi con evidenti ricadute e disallineamenti da un punto di vista previdenzialistico. Verosimilmente, infatti, mentre la natura di reddito di lavoro assimilato verrebbe "disconosciuta" ai fini fiscali, essa continuerebbe a essere considerata tale dall'ente previdenziale.

Per le stesse ragioni non pare essere fondata l'esclusione basata sulla mancanza di un vincolo di subordinazione, in quanto anch'esso, nel caso dei dirigenti, risulta spesso assente o fortemente attenuato.

Inoltre, non pare condivisibile lo spunto sull'assenza di "valide ragioni extrafiscali" all'operazione così descritta. Non vi è dubbio, infatti, che elementi quali la limitazione di responsabilità

---

<sup>1</sup> Sul punto, appaiono esemplari le considerazioni di pagina 126-127 di Guglielmo Franson in "Il diritto potestativo di interpello" – Pacini Giuridica – 2020

patrimoniale ma soprattutto l'eliminazione di strutture intermedie, le quali si era precedentemente obbligati ad utilizzare per la fatturazione dei servizi di consulenza, siano valide ragioni per escludere la mera convenienza fiscale della costituzione di una società commerciale.

Infine, residuerebbe altra problematica di ordine sistematico. Il legislatore, con la modifica al regime degli impatriati introdotta dal D.L. n. 34/2019, ha inteso allargare la platea dei soggetti che possono fruire del regime agevolativo fino ad includervi, al comma 1 *bis* dell'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2019, i soggetti che producono reddito d'impresa o che avviano un'attività d'impresa in Italia.

Ebbene, la risposta esaminata dal presente contributo, sembra tradire lo spirito della modifica legislativa. Non si comprende, infatti, per quale motivo un soggetto che intenda esercitare la professione di family officer nella forma della ditta individuale, esponendosi a diversi rischi patrimoniali ed altrettanti costi d'intermediazione dati dalla propria prassi lavorativa, possa usufruire dell'agevolazione in parola, mentre tale agevolazione sia preclusa ad soggetto che intenda utilizzare lo schermo della società di capitali per valide ragioni extrafiscali.

Ferma restando l'esclusione dei redditi di capitale dal novero delle tipologie di redditi agevolabili (la quale rimane un'insindacabile scelta del legislatore), l'Amministrazione Finanziaria, nell'ipotesi di una società di capitali unipersonale, avrebbe ben potuto ritenere lecita l'operazione, continuando ad escluderne la liceità nel caso di ristrette compagini societarie.